



COMUNE DI MONTALENGHE
Città Metropolitana di Torino

Reg. n° 18/24

Data: 30 Dicembre 2024

OGGETTO: divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici nel periodo compreso tra il 31/12/2024 e il 07/01/2025;

LA SINDACA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

Che il Comune di Montalenghe riconosce il rispetto degli animali quale valore etico e culturale, valore che trova espressa affermazione nel Regolamento Comunale per il Benessere degli Animali e per una migliore convivenza per le Persone;

Che in occasione di determinate festività quali, a titolo esemplificativo: il Capodanno, il Carnevale, la notte di Halloween, si sono verificati, in passato, episodi di accensione e scoppio di mortaretti, petardi e simili;

CONSIDERATO

Che il verificarsi di tali episodi, seppur rientrante nell'ambito di tradizioni e abitudini consolidate e comunque connotata da dimensioni tali da non aver costituito, almeno sino ad oggi, fenomeni di particolare allarme sociale, si è tuttavia rivelata dannosa sia per gli animali domestici sia per la fauna selvatica (volatili appartenenti alle specie che tradizionalmente vivono nell'ambiente urbano) poiché il fragore dei botti oltre a determinare una condizione di spavento per gli animali domestici e per quelli selvatici, espone, in particolare questi ultimi, al rischio di perdita dell'orientamento quando non ne cagiona addirittura fenomeni e/o pregiudizi sotto il profilo del benessere fisico ed etologico.

Che l'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 *“Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell’Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato”* attribuisce al Comune la funzione esercitata dall’Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Che il vigente Statuto Comunale attribuisce al Sindaco la potestà di emissione di ordinanze attuative delle Leggi e dei Regolamenti.

Che la presente ordinanza si inquadra nell'esercizio di tale potestà in quanto finalizzata a rafforzare principi costituenti espressioni valoriali perseguite dall'Amministrazione comunale attraverso i propri Regolamenti, quali la tutela della qualità urbana, della salute pubblica, dell'ambiente, del benessere animale del patrimonio pubblico, quest'ultimo messo a rischio da situazioni di potenziale danneggiamento derivanti dalla ricaduta di fuochi ancora accesi.

VISTO l'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979.

VISTO l'articolo 50 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il Regolamento Comunale per il Benessere degli Animali.

ORDINA

nel periodo compreso tra il 31/12/2024 e il 07/01/2025, il divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere in centro abitato, in ogni luogo pubblico o esposto al pubblico, che possano comunque arrecare offesa o molestia alle persone e agli animali in genere.



COMUNE DI MONTALENGHE
Città Metropolitana di Torino

AVVISA

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 così come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.

AVVISA ALTRESI'

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi rispettivamente nel termine di 60 giorni al T.A.R. Piemonte (ricorso giurisdizionale) o di 120 giorni (ricorso al Presidente della Repubblica) dalla sua pubblicazione presso l'Albo Pretorio.

Il Responsabile Ufficio Polizia Locale
la Sindaca Franca Rita LADU
(Firmato digitalmente)